Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 2 maggio 1925** — **Numero 102**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esposizione zootecnica provinciale per bovini, in Modena e XXI Esposizione fiera equina, in Asti . . . . Pag. 1662

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

766. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. **469**.
Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Como . . . . Pag. 1662

767. — REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. **480**.
Soppressione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri, in Piombino . . . . Pag. 1663

768. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **488**.
Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguenti variazioni nel bilancio della Somalia Italiana, per lo stesso esercizio. Pag. 1664

769. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1925, n. **489**.
Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale . . . . Pag. 1664

770. — REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. **487**.
Trattamento economico del personale in pensione addetto all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie . . . . Pag. 1665

771. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **490**.
Autorizzazione alle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare la tassa consegna merci per l'anno 1925. Pag. 1665

772. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **491**.
Modificazioni al R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, recante provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro . . . . Pag. 1665

773. — REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. **497**.
Trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica . . . . . Pag. 1666

774. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. **501**.
Costituzione del Regio istituto commerciale di Trieste in Ente pubblico autonomo con personalità giuridica propria . . . . Pag. 1666

775. — REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. **503**.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde della concessione di mutui ipotecari per miglioramenti agrari e fondiario-agrari. . . . Pag. 1667

776. — REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. **504**.
Modificazione al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691. Pag. 1668

777. — REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. **510**.
Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di una teleferica e di due fabbricati per i bisogni del Forte di Bard nel territorio del comune di Hone. Pag. 1668

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Milano. Pag. 1669

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la borsa di Milano. Pag. 1669

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Napoli. Pag. 1669

REGIO DECRETO 23 aprile 1925.
Proroga di poteri del Regio commissario di Napoli. Pag. 1670

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Comano (Trento) e di Lanciano (Chieti). . . . . Pag. 1670

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1925.
Proroga a tutto il 15 maggio 1925 del termine per la sottoscrizione dei buoni del Tesoro novennali a premio, sesta serie. Pag. 1671

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1925.
Modalità di coordinamento e di esecuzione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1950, circa la procedura per la riscossione dei crediti la cui liquidazione sia di competenza del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici . . . . Pag. 1671

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1925.
Rettificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, relativo all'esercizio degli stabilimenti di raffineria degli oli minerali . . . . Pag. 1672

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Dazi doganali . . . . Pag. 1672
Accreditamento di notaio . . . . Pag. 1672

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per titoli al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario di Bari . . . . Pag. 1672

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione zootecnica provinciale per bovini, in Modena e XXI Esposizione fiera equina, in Asti.

Con decreto 15 aprile 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato il 26 detto alla Corte dei conti, registro n. 5 finanze, foglio n. 396, la Società modenese per esposizione fiera e corse cavalli, è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la Esposizione zootecnica provinciale per bovini modenesi di pianura, quella industriale provinciale l'esposizione di macchine agricole, l'esposizione provinciale suini, l'esposizione interprovinciale di animali da cortile, quella canina, la fiera di cavalli e la mostra delle vetrine con concorso ippico internazionale e corse al trotto che avranno luogo a Modena dal 18 aprile all'11 maggio c. a.

Con decreto 15 aprile 1925 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 26 detto al reg. n. 5 finanze, foglio n. 397, il comune di Asti è stato autorizzato a promuovere, in occasione delle feste patronali di San Secondo, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, la XXI Esposizione fiera equina, la II Mostra campionaria di vini piemontesi con fiera di degustazione, il concorso internazionale di ginnastica e quello ginnastico militare che avranno luogo in quella città dal 2 all'11 maggio c. a.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 766.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 469.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Como.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento generale per l'attuazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 2 marzo 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Como;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Como è autorizzata ad applicare un'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

L'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo è stabilita nella seguente misura:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte e altri articoli considerati di lusso: per ogni mese o frazione di mese, L. 40;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di soli altri articoli: per ogni mese o frazione di mese, L. 20.

Art. 3.

L'imposta sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e che non rientrano tra le stazioni climatiche o di cura o che non siano ritenuti centri di villeggiatura e di soggiorno di forestieri, le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

L'imposta pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

L'imposta pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento salvo per i Comuni dove vige una tariffa maggiore il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dall'imposta sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere ed i mercati hanno luogo.

Art. 7.

L'imposta sarà riscossa coi privilegi delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione dell'imposta di cui trattasi nel distretto della Camera di commercio di Como.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 144. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta sul commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione della Camera di commercio e industria di Como.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50 lettera *d)* del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione di pubblici incanti tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza avere ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denuncia.

Contemporaneamente devesi effettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale, dell'imposta dovuta.

Art. 3.

La denuncia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 87 del relativo regolamento e deve indicare anche la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750. E' loro estesa la facoltà dell'oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato che farà carico al contribuente.

Art. 7.

Nel caso contemplato dall'art. 5 gli esercenti sono diffidati o dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco a versare nel termine di 10 giorni dall'intimazione la quota dovuta per imposta, oblazione stragiudiziale ed aggio.

Ove non si effettui tale versamento il presidente della Camera di commercio o il sindaco trasmettono i documenti relativi all'esattore del Comune perchè provveda subito agli atti esecutivi privilegiati di cui all'art. 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio e la riscossione dell'imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto a carico dei contribuenti all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato.

Art. 9.

Alla fine di ogni trimestre essi trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati e ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 10.

La decisione delle controversie sull'applicazione dell'imposta spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso. Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi. Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 767.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 480.

Soppressione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri, in Piombino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2653, che istituisce una Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Piombino;

Riconosciuto che la detta Scuola dalla data della sua istituzione ad oggi non ha potuto ancora iniziare il suo funzionamento;
Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione III);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri in Piombino è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 152. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 768.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 488.

Storno di fondi fra taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, e conseguenti variazioni nel bilancio della Somalia Italiana, per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e nel bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie:

In conto competenza:

Cap. n. 29. — Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese, ecc. . . . . . . — L. 1,000,000
Cap. n. 41. — Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia Italiana, ecc. . . . . + » 3,000,000

In conto residui:

Cap. n. 50 (aggiunto). — Aquisto di terreni e immobili, costruzioni, ecc. . . . . — L. 2,000,000

Bilancio della Somalia:

Entrata:

Art. n. 9. — Contributo straordinario dello Stato, ecc. . . . . + L. 3,000,000

Spesa:

Art. 39. — Fondo a disposizione per integrazione degli stanziamenti, ecc. . . . + L. 3,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 160. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 769.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1925, n. 489.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, e 31 dicembre 1923, n. 3285, relativi alla istituzione ed alla composizione del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la marina, per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo capoverso dell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato con l'articolo unico del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3285, è sostituito il seguente:
Il Consiglio superiore coloniale è così composto:
1° del Sottosegretario di Stato alle colonie che lo presiede;
2° di quattro rappresentanti del Parlamento, eletti, due per ciascuna dalle Assemblee legislative nel proprio seno;
3° di due membri del Consiglio di Stato;
4° di un membro della Corte dei conti;
5° di un rappresentante dell'Avvocatura generale erariale;
6° di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
7° del segretario generale del Ministero degli affari esteri;
8° del direttore generale della Sanità pubblica presso il Ministero dell'interno;
9° del direttore generale delle Dogane presso il Ministero delle finanze;
10° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della marina e dell'economia nazionale;
11° dei due direttori generali, del capo dell'ufficio speciale studi e propaganda, del capo del personale e del capo dell'ufficio militare del Ministero delle colonie;

Il capo dell'ufficio speciale studi e propaganda, il capo del personale ed il capo dell'ufficio militare hanno voto deliberativo, solo nelle questioni riguardanti la competenza degli uffici rispettivi;

12° di otto esperti, dei quali tre scelti tra persone che abbiano ricoperto la carica di Governatore di colonie o di direttore generale nel Ministero delle colonie e cinque tra persone estranee all'Amministrazione che presentino uno di questi requisiti: *a*) studi e pubblicazioni di speciale importanza in materia coloniale; *b*) notoria ed importante attività nel campo economico e commerciale coloniale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — REVEL — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 161. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 770.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 487.

Trattamento economico del personale in pensione addetto all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro decreto 2 ottobre 1924, n. 1833, relativo alla retribuzione da corrispondersi al personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione, incaricato delle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie, avrà vigore fino al 30 giugno 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 159. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 771.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 490.

Autorizzazione alle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare la tassa consegna merci per l'anno 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778, e 26 settembre 1920, n. 1322;
Visto il decreto 20 novembre 1922 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, col quale vengono passati alla diretta trattazione del Ministero dell'industria e commercio, gli affari di sua competenza riguardanti le nuove Provincie;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 174, col quale si autorizzano le Camere di commercio ed industria di Rovereto, Bolzano, Gorizia e Trieste, ad applicare a loro favore una tassa consegna merci fino a tutto l'anno 1924;
Visto il R. decreto 22 marzo 1923, n. 732, col quale si autorizza la Camera di commercio e industria di Zara ad applicare a suo favore la tassa consegna merci fino a tutto l'anno 1924;
Ritenuta l'opportunità di prorogare il periodo di tempo di applicazione della tassa di consegna merci a favore delle Camere di commercio e industria di Rovereto, Bolzano, Gorizia, Trieste e Zara;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine utile di applicazione della tassa consegna merci a favore delle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 *aprile* 1925.
Atti del Governo, registro 235, *foglio* 162. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 772.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 491.

Modificazioni al R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, recante provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, contenente provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, è sostituito il seguente:
« Il Ministero delle finanze ha facoltà di fare anticipazioni agli istituti che abbiano un disavanzo, sino all'importo massimo della garanzia stabilita.
« L'istituto potrà chiedere l'anticipazione, soltanto in caso di restituzione di depositi a cui non sia in grado di far fronte col normale andamento delle proprie operazioni, o col ricorso alla liquidazione di altre attività di immediata realizzazione.
« Per le anticipazioni ricevute l'istituto medesimo è addebitato in apposito conto corrente, al quale è obbligato di versare le somme liquide che risultino superiori ai bisogni derivanti dall'ordinario svolgimento della propria azione ».

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e nello stato di previsione dell'entrata le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

L'art. 8 del R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, è soppresso.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 163. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 497.

Trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale n. 259 in data 9 febbraio 1919, col quale vennero estese agli ufficiali già austro-ungarici le disposizioni sul trattamento economico e tutte le altre vigenti per gli ufficiali della Regia marina italiana;
Visto il R. decreto n. 1778 in data 17 dicembre 1922, col quale furono soppressi i ruoli separati degli ufficiali e dei sottufficiali, già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica temporaneamente ammessi a prestare servizio nella Regia marina italiana;
Visti i Regi decreti-legge 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi al trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito eccedenti ai ruoli organici;
Visti i Regi decreti-legge 22 aprile 1920, n. 472, e 6 giugno 1920, n. 730, che estesero i due precedenti decreti agli ufficiali della Regia marina con qualche modificazione;
Visto l'art. 6 del R. decreto n. 251 in data 8 febbraio 1923, concernente il trattamento di pensione da farsi al personale militare ex austro-ungarico che aveva appartenuto ai ruoli soppressi col R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1778;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica ed inscritti nei ruoli soppressi col R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1778, sono ammessi al trattamento di cui all'art. 6 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 251, anche se essi abbiano cessato di prestar servizio prima della soppressione dei predetti ruoli.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 169. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 774.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 501.

Costituzione del Regio istituto commerciale di Trieste in Ente pubblico autonomo con personalità giuridica propria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1924, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1924, reg. n. 7 Ministero economia nazionale, foglio n. 236, con il quale la Regia accademia di commercio di Trieste è stata riconosciuta come Regio istituto commerciale alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale;
Vista la deliberazione in data 27 febbraio 1925, con la quale la provincia di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 10,000 al Regio istituto commerciale di Trieste;
Vista la deliberazione in data 6 febbraio 1925, con la quale il comune di Trieste si è assunto l'obbligo di fornire al Re-

gio istituto commerciale di Trieste i locali occorrenti, di provvedere alla loro manutenzione ed alle spese per la fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento;

Vista la deliberazione in data 23 maggio 1924, con la quale la Camera di commercio ed industria di Trieste ha assegnato un contributo annuo di L. 20,000 al Regio istituto commerciale di Trieste;

Ritenuta la necessità di uniformare l'ordinamento del Regio istituto commerciale di Trieste alle norme sancite dal citato R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto commerciale di Trieste è costituito, in conformità del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, in Ente pubblico autonomo con personalità giuridica propria sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'economia nazionale.

Al Regio istituto commerciale di Trieste rimane annessa la scuola commerciale già esistente ed esso perciò assume il titolo di Regio istituto-scuola commerciale di Trieste.

Art. 2.

Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste:

il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 250,000;

la provincia di Trieste, con annue L. 10,000;

la Camera di commercio e industria di Trieste, con annue L. 20,000;

il comune di Trieste fornendo alla Scuola i locali occorrenti, provvedendo alla loro manutenzione, e assumendo a proprio carico le spese per la fornitura d'acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno della Provincia, del Comune e della Camera di commercio e industria di Trieste. Potranno anche avere un delegato nel predetto Consiglio di amministrazione quegli Enti che si obbligheranno a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 15,000.

Art. 4.

Per curare il riordinamento della Scuola potrà essere nominato con decreto Ministeriale un Commissario governativo, che cesserà dall'incarico con la regolare costituzione del Consiglio di amministrazione, composto in conformità dell'art. 3. Nel decreto di nomina saranno definite le attribuzioni del Commissario governativo.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla formazione della pianta organica del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste entro i limiti delle somme stabilite per contributi ordinari.

Art. 6.

Limitatamente ai posti in organico sarà confermato nel ruolo del Regio istituto-scuola commerciale di Trieste il personale effettivo già a carico dello Stato e che presta servizio in quella Scuola.

Nei limiti delle somme stabilite per contributi ordinari potranno essere confermati come titolari fuori ruolo anche gli insegnanti effettivi le cui cattedre, nella pianta organica, non fossero comprese fra quelle da assegnarsi ad insegnanti titolari.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni che finora hanno regolato l'ordinamento della Regia accademia di commercio di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 172. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 503.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde della concessione di mutui ipotecari per miglioramenti agrari e fondiario-agrari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, che reca provvedimenti per il credito agrario, modificato con R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 814, ed il regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 gennaio 1925, per la sua esecuzione;

Veduti il testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario approvato col R. decreto 9 aprile 1922, n. 932, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 27 settembre 1923, n. 2429, e modificato con Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1066, e 4 gennaio 1925, n. 14;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, è costituita come istituto speciale per la Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139; essa è pertanto autorizzata alla concessione di mutui ipotecari per gli scopi di cui agli ar-

ticoli 17 e 19 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, coi benefici di cui nell'art. 8 del citato Regio decreto e con l'eventuale concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, per tutti o anche per parte dei mutui concessi, a norma dell'art. 3 del decreto medesimo.

Tale facoltà può essere estesa, con autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale, alle Provincie limitrofe del Piemonte, nelle quali la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde già svolga la sua azione.

Art. 2.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ha facoltà di impiegare nei mutui ipotecari di cui nell'art. 1 le somme raccolte coi depositi, nei limiti delle disponibilità per impieghi in mutui ipotecari previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 74 del vigente statuto della Cassa.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di dettare con proprio decreto le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi inerenti alle operazioni compiute dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ai termini del presente decreto e per la vigilanza sulle operazioni stesse.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 504.

Modificazione al regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888-decies sulla pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore e dei recipienti di vapore, approvato con R. decreto 7 novembre 1920, n. 1691;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1924, n. 21, con cui è stato modificato l'art. 84 del citato regolamento;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 85 del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie e dei recipienti di vapore, approvato con Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1691, è sostituito il seguente articolo:

« Art. 85. — Nel caso che si sia costituita o si costituisca una associazione regionale a norma del precedente articolo, l'associazione che in precedenza già funzionava nella stessa regione senza avervi la sede principale, può continuare ad esercitarvi la sua attività.

« Ove però l'associazione regionale siasi costituita con la adesione di un numero di utenti che rappresentino la maggioranza degli apparecchi a vapore della Regione, l'associazione preesistente dovrà limitare la sua attività agli apparecchi degli utenti ad essa iscritti anteriormente al legale riconoscimento dell'associazione regionale.

« Parimenti, quando tale associazione abbia raggiunto la maggioranza delle adesioni successivamente al suo legale riconoscimento, è data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di limitare, con suo decreto, l'attività della associazione preesistente agli apparecchi ad essa iscritti alla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 2 aprile 1925, n. 510.

Dichiarazione di opera di pubblica utilità della costruzione di una teleferica e di due fabbricati per i bisogni del Forte di Bard nel territorio del comune di Hone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una teleferica e di due piccoli fabbricati per i bisogni del Forte di Bard nel territorio del comune di Hone (provincia di Torino).

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1925.
Atti del Governo, registro 235, foglio 180. — GRANATA.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925 coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio della Borsa di Milano;
Considerato che il sig. Giacomo Corti è decaduto non avendo costituita la cauzione richiesta;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina del sig. Giacomo Corti ed in sua sostituzione è nominato il sig. Bonsignore Luigi Nicolò.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la borsa di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio di Milano;
Vista la proposta degli agenti di cambio predetti relativa alla designazione del secondo terzo, giusta il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Milano:
Borgognoni rag. Carlo, Brambilla Gaetano Enrico, Camisasca rag. Gian Battista, Colombo rag. Carlo Francesco, Falzoni dr. Vittorio, Gamba avv. Luigi, Giani Emilio Angelo, Locatelli Giovanni, Magnoni Romolo, Mainini rag. Paolo, Mapelli Ottorino, Navotti Arturo, Parpinelli rag. Albano, Pisani Ferdinando, Porta Giovanni. Sacerdoti Arturo, Santambrogio rag Valentino, Tagliabue Ferdinando, Villa Andrea, Volonteri Giulio.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1925.
Nomina degli agenti di cambio per la Borsa di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;
Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del Regio decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste;
Veduto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925, col quale, tra l'altro, è stato nominato il primo terzo degli agenti di cambio di Napoli;
Vista la proposta degli agenti di cambio predetti relativa alla designazione del secondo terzo, giusta il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I seguenti signori sono nominati agenti di cambio per la Borsa di Napoli:

Cacciapuoti Vincenzo, Cimino Achille, De Chiara Mario, Ruggiero Ciro e Salvati Gustavo.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina dei predetti agenti di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 23 aprile 1925.

Proroga di poteri del Regio commissario di Napoli.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 aprile 1925, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario di Napoli.

MAESTA',

Al fine di avviare a soluzione con adeguati mezzi i molteplici problemi che attengono all'assetto ed intensificazione dei pubblici servizi, al risanamento edilizio ed alla sistemazione finanziaria della città di Napoli, con R. decreto-legge 19 ottobre 1924, quella Amministrazione comunale fu sciolta ed affidata ad un Regio commissario, che, assunto l'ufficio il giorno 23 dello stesso mese, ha già in questo periodo di tempo adottato vari ed importanti provvedimenti nei diversi rami di servizio.

Ma, poichè, in vista della complessità delle questioni da risolvere che richiedono opera non facile nè breve, si rende necessario protrarre il termine di cui all'art. 323 della legge comunale e provinciale, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che, conformemente alla facoltà riservata al Governo dall'art. 2 del citato Regio decreto-legge, proroga fino al 31 dicembre 1925 i poteri dello straordinario amministratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1924, n. 1619, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Napoli;

Vista la legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1925.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Comano (Trento) e di Lanciano (Chieti).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Comano, in provincia di Trento.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Comano, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha condotto la civica azienda ad uno stato di profondo disordine e di grave dissesto finanziario.

La mancata applicazione delle tasse, la disordinata gestione dei beni patrimoniali hanno determinato la insostenibile situazione finanziaria del Comune, caratterizzata da un rilevante disavanzo di amministrazione. Le esigenze dell'Ente, data la assoluta mancanza di fondi, sono state fronteggiate mediante la distrazione di depositi destinati alla esecuzione di lavori di urgente necessità.

Gli uffici comunali sono stati riscontrati in grave disordine ed i servizi pubblici in abbandono; la viabilità costituita da mulattiere impraticabili, le aule scolastiche insufficienti e antigieniche, sprovvisto d'acqua potabile il capoluogo; mancanti i regolamenti comunali di polizia urbana, rurale, d'igiene, di edilizia e l'elenco dei poveri.

Gravi irregolarità e abusi sono stati inoltre rilevati nella emissione dei mandati, nell'impegno e nel pagamento delle spese oltre i limiti del bilancio, nella concessione di beni e pascoli comunali, in quella di lavori e nella esecuzione degli stessi.

Infine gli amministratori hanno presa parte diretta in appalti e forniture del Comune, ed hanno abitualmente avuto indebito maneggio di pubblico danaro.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate esaurienti.

In tale situazione il Prefetto, per assicurare il normale funzionamento del Comune, ha dovuto affidarne la provvisoria gestione ad un suo Commissario, e poichè la gravità del disordine in cui trovasi la civica azienda richiede più radicali provvedimenti, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Comano, in provincia di Trento, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Rosato dott. Giovanni è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 2 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lanciano, in provincia di Chieti.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Lanciano, sorta dalle elezioni del maggio 1924, ha svolto, come è stato accertato da una recente inchiesta, una azione deficiente e partigiana che ha condotto la civica azienda ad uno stato di rilevante disordine.

I più importanti servizi pubblici, e particolarmente quelli relativi all'assistenza sanitaria nelle frazioni, alla manutenzione stradale, all'approvvigionamento idrico, sono insufficienti alle esigenze della popolazione; il cimitero manca di spazio disponibile, ed urgenti problemi attinenti allo sviluppo igienico ed edilizio del Comune sono stati negletti.

La situazione finanziaria dell'Ente, artificiosamente travisata con il riporto di residui attivi inesistenti o inesigibili, è caratterizzata da un rilevante disavanzo di amministrazione, determinato, oltre che dalla insincerità dei bilanci, dallo sperpero del pubblico danaro in atti di mera liberalità e in spese assolutamente facoltative.

Gravi irregolarità e abusi si sono verificati nella concessione in uso di immobili comunali, in quella in economia di forniture e di lavori, nella esazione di alcune tasse, nella assunzione non giustificata di personale avventizio. Inoltre è stata tollerata la inosservanza dei doveri di ufficio da parte dei dipendenti e la trascuranza degli obblighi contrattuali da parte di alcune imprese, notoriamente amiche degli amministratori, i cui atti sono risultati non di rado ispirati al conseguimento di interessi particolari o di partito.

Tale situazione ha avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, accentuando le animosità e i contrasti fra i partiti, e determinando nella popolazione un vivo fermento che ha già dato luogo a manifestazioni di ostilità contro l'Amministrazione. E poichè l'attuale tensione degli animi minaccia di degenerare in perturbamenti della pubblica quiete, anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo al disordine della civica azienda con un congruo periodo di gestione straordinaria, rendono indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lanciano, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Ignazio Mirabile è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1925.

Proroga a tutto il 15 maggio 1925 del termine per la sottoscrizione dei buoni del Tesoro novennali a premio, sesta serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 21 marzo 1925, n. 323;
Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1925;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 15 maggio 1925 il termine stabilito col decreto Ministeriale 14 aprile 1925 per l'acquisto dei buoni del Tesoro novennali a premio, creati col R. decreto 21 marzo 1925, n. 323.

La cessione dei buoni sarà effettuata a condizioni identiche a quelle stabilite col detto Regio decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1925.

Modalità di coordinamento e di esecuzione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1950, circa la procedura per la riscossione dei crediti la cui liquidazione sia di competenza del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1950, col quale furono estese alla riscossione dei crediti la cui liquidazione è di competenza del Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici, le disposizioni attualmente in vigore per la riscossione delle imposte dirette di cui al testo unico approvato col R. decreto 13 agosto 1922, n. 1146, e fu delegato il Ministro per le finanze a stabilire le modalità di coordinamento e di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Il Commissario per i beni dei sudditi ex nemici, a mezzo della Intendenza di finanza, comunicherà ai debitori il provvedimento che accerta l'ammontare del debito con la ingiunzione di pagarlo in un termine di 30 giorni.

La notificazione sarà fatta dall'Intendenza con raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla cui data decorrerà il termine assegnato per il pagamento.

Art. 2.

Contro il provvedimento suddetto e dentro il termine come sopra assegnato, il debitore ha sola facoltà di presentare ricorso all'apposita Commissione che sarà istituita presso il Commissariato composta del vice presidente della Commissione giurisdizionale per i beni dei sudditi ex nemici che la presiede, dal direttore della segreteria o suo delegato e dal direttore dell'Ufficio di verifica e compensazione.

La Commissione suddetta decide irrevocabilmente.

Art. 3.

Divenuto definitivo il provvedimento, il Commissariato per i beni dei sudditi ex nemici compilerà apposito ruolo dei de-

bitori morosi, che sarà trasmesso all'Intendenza di finanza competente, la quale ne curerà l'esecuzione a mezzo degli esattori dipendenti.

Art. 4.

Le somme riscosse saranno versate al Tesoro dello Stato al conto corrente dell'Ufficio di verifica e compensazione ai sensi dell'art. 15 del Regio decreto 22 dicembre 1921, numero 1962.

Roma, addì 3 marzo 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1925.
Rettificazione dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924, relativo all'esercizio degli stabilimenti di raffineria degli oli minerali.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 25 stesso mese, reg. 9 economia nazionale, foglio 387), di concerto col Ministro per le finanze, col quale furono date le norme per l'esercizio degli stabilimenti per trasformazione e rettificazione degli oli minerali greggi e dei residui di oli minerali, in esecuzione del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, e del decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Alle parole: « Gli oli minerali greggi « altri » e i residui « altri », considerati dall'art. 1 del decreto suindicato..... », dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 ottobre 1924 nelle premesse citato, sono sostituite le seguenti:

« Gli oli minerali greggi *a*) 2 e 3, e i residui *b*) e *c*), considerati dall'art. 1 del decreto-legge suindicato..... ».

Roma, addì 24 marzo 1925.

Il Ministro per l'economia nazionale: NAVA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 4 al 10 maggio 1925, è stata fissata in L. 472 rappresentanti 100 dazio nominale e 372 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 24 aprile 1925 il signor Mondaini dott. Edmondo, notaio residente ed esercente in Gradara (Pesaro), è stato accreditato presso la Intendenza di finanza di Pesaro per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per titoli al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario di Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 15 settembre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1924, n. 222, portante norme per il funzionamento delle Casse provinciali di credito agrario di Bari e di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli al posto di direttore della Cassa provinciale di credito agrario di Bari, con l'annuo stipendio di L. 22,000 e con gli assegni accessori e il trattamento giuridico e di carriera che saranno stabiliti nel regolamento interno dell'Istituto, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, in carta da L. 2,40, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il giorno 30 maggio 1925.

Le domande predette dovranno contenere l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita; la firma dell'ufficiale di stato civile dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, autenticato come sopra;

c) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

d) certificato negativo di procedimenti penali pendenti;

e) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato ha la sua residenza. La firma del sindaco dovrà essere autenticata dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

f) certificato medico di costituzione fisica sana ed esente da difetti che impediscano il perfetto adempimento dei doveri inerenti al posto messo a concorso;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali conseguita in una università o in un istituto superiore del Regno, con il certificato dei punti riportati negli esami speciali e di laurea;

h) ogni altro titolo di studio e di carriera atto a comprovare la cultura del candidato e la sua attitudine a coprire il posto messo a concorso;

i) eventuali titoli di benemerenze militari e civili.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) dovranno essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 3.

I concorrenti impiegati dello Stato che comprovino tale qualità sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*), del precedente articolo.

Possono, inoltre, essere ammessi al concorso, anche se privi del titolo indicato alla lettera *g*) dell'articolo citato, coloro che comprovino di avere lodevolmente esercitato funzioni direttive presso istituti di credito agrario creati con legge speciale.

Art. 4.

Il posto messo a concorso sarà conferito con decreto Ministeriale su proposta di una Commissione che sarà all'uopo nominata dal Ministro per l'economia nazionale.

I candidati classificati idonei potranno essere eventualmente chiamati a coprire posti consimili a quello messo a concorso e che si rendessero disponibili presso gli istituti di credito agrario creati con legge speciale.

Roma, addì 30 aprile 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.